



Sito web: www.provincia.cuneo.it

E-mail:

ufficio.valutazioneimpattoambientale@provincia.cuneo.it

P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

**DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax

0171445560

2011/08.09/005477-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA FORZATA PER L'IMPIANTO IDROELETTRICO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CALCINERE S.R.L., NEL COMUNE DI PAESANA (POTENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: CALCINERE S.R.L., P.ZZA CRIMEA N. 7, 10131 - TORINO.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 14.10.2015 con prot. n. 96626, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4, della l.r. 40/98 e ss.mm.ii., presentata da parte del Sig. Giuseppe Schiavone, in qualità di Amministratore Delegato di Calcinere S.r.l., con sede legale in P.zza Crimea n. 7, 10131 – Torino;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferente dalla localizzazione o meno in area protetta";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 20 ottobre al 03 dicembre 2015;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 98681 del 20.10.2015, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risultano pervenuti i seguenti contributi istruttori:
 - ⇒ La Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Cuneo, con nota prot. ricev.to n. 101928 del 29.10.2015, ha comunicato che il tratto interessato dall'intervento non è di sua competenza. Tuttavia, con riferimento alle occupazioni del demanio idrico ricorda che le stesse dovranno essere assentite con un provvedimento di concessione rilasciato dal Settore stesso.
 - ⇒ Il Parco del Po Cuneese, con nota prot. ricev.to n. 108583 del 18.11.2015, ha comunicato quanto segue:
 - gli interventi in progetto riguardano, in parte, la zona f6 - Area Contigua, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.; non essendo più previsto alcun parere da parte dell'Ente Parco sugli interventi in area contigua, compete al Comune la verifica di compatibilità dell'intervento con il Piano d'Area, tutt'ora vigente;
 - per quanto attiene ad eventuale procedimento di Valutazione di Incidenza ex art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., si rileva che il progetto di cui trattasi, non modificando le portate dei prelievi concessi, non appare suscettibile di determinare, direttamente ed indirettamente, incidenze significative sui Siti di Importanza Comunitaria gestiti dall'Ente Parco; pertanto, ai sensi dell'art. 2 delle Misure di Conservazione vigenti, non deve essere sottoposto al procedimento di Valutazione di Incidenza.

⇒ La Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Territorio e Paesaggio, con nota prot. ricev.to n. 113297 del 01.12.2015, ha comunicato che, in adempimento ai disposti dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*" e s.m.i., l'intervento di manutenzione in argomento non appare ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica risulta in capo alla Regione, bensì al Comune di Paesana che è dotato della Commissione Locale per il Paesaggio e quindi idoneo all'esercizio della delega.

Per tali ragioni, pur ritenendo che l'intervento in oggetto necessiti di un approfondito esame sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico delle opere prospettate, per quanto riguarda le valutazioni inerenti la decisione relativa alla procedura in corso di svolgimento ai sensi della l.r. 40/1998, si demanda ogni pronunciamento in merito al Comune interessato.

Qualora a seguito di più attente verifiche dovessero essere accertate le condizioni di coinvolgimento regionale, si richiede di darne tempestiva informazione in merito, suffragandone le motivazioni di interesse.

Si rammenta altresì che il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice. Pertanto, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte*", Prima parte.

Nell'occasione, si ricorda che l'autorizzazione comunale paesaggistica, oltre al parere obbligatorio della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 D.lgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/1990.

Si sottolinea altresì che, ai fini dell'espressione del parere da formularsi ai sensi della normativa in epigrafe, la documentazione progettuale deve sempre comprendere la relazione paesaggistica prevista dal DPCM 12 dicembre 2005, entrato in vigore il 31 luglio 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, avente per oggetto "*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*", che prevede l'obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" la cosiddetta Relazione paesaggistica, costituita dagli atti cartografici, grafici, fotografici e documentari puntualmente elencati nell'apposito Allegato al citato D.P.C.M., che costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni finalizzate a consentire la formulazione del provvedimento autorizzativo di competenza.

In spirito collaborativo, si evidenzia infine che, per quanto concerne gli aspetti di inserimento paesaggistico delle opere in progetto, tra gli elementi di valutazione da considerare, si rende necessario accertare che gli interventi risultino compatibili con la salvaguardia dei valori paesaggistici e con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici dell'ambito tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004. Dall'analisi degli atti resi disponibili, non si nascondono perplessità circa la scelta di intervenire come prospettato ai fini dell'ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa idrica, ovvero tramite la collocazione di una nuova condotta forzata in affiancamento a quelle esistenti: le valutazioni in proposito dovranno quindi prendere in considerazione tutti gli aspetti volti ad assicurare la migliore risultanza possibile dell'intervento in rapporto al contesto paesaggistico interessato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano paesaggistico regionale.

⇒ L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con nota prot. ricev.to n. 114465 del 04.12.2015, considerato che non mutano sostanzialmente le condizioni di deflusso delle acque del fiume Po rispetto allo stato attuale in quanto nessuna opera è prevista in alveo o in sua prossimità, ad esclusione dell'attraversamento aereo della nuova condotta, in affiancamento all'esistente, non rileva elementi ostativi circa l'attuazione del progetto e non formula osservazioni nell'ambito del procedimento in corso.

- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'intervento in esame prevede opere di manutenzione straordinaria e la realizzazione di una nuova condotta forzata, considerato che sono state riscontrate perdite di carico concentrate e distribuite molto rilevanti, imputabili a diversi problemi di usura e di vetustà delle condotte stesse. Il sistema finale di adduzione presenta diverse criticità a causa del mancato sfruttamento del salto idraulico disponibile con conseguente significativa perdita di energia prodotta. idraulico lordo con conseguente perdita di energia prodotta.

Le turbine presenti nella centrale di Calcinere, infatti, sfruttano un salto di circa 445 m a fronte di un salto lordo di circa 543 m, con perdite di carico distribuite e concentrate per un massimo di circa 100 m, come si evince dai dati di produzione registrati.

Le opere in progetto sono localizzate principalmente in destra orografica del fiume Po (condotte forzate) e parzialmente in sinistra orografica (area fabbricato centrale).

L'impianto idroelettrico, che fu realizzato negli anni 1919-1922, nel suo complesso, è costituito da:

- una serie di prese sul fiume Po e sui suoi affluenti in Comune di Crissolo, Oncino, Ostana
- oltre tredici km tra gallerie e canali di adduzione a mezza costa
- una camera di regolazione della capacità di circa 40.000 m³ in località Biatonet, a circa 1230 m s.l.m.
- il pozzo piezometrico da cui dipartono le condotte forzate, oggetto del presente intervento
- la centrale di produzione ed il bacino di restituzione in Comune di Paesana, a quota 701.400 m s.l.m.circa

Rispetto alle parti costituenti l'impianto nel suo complesso, i lavori di realizzazione della nuova condotta forzata interesseranno le aree contigue a quelle attualmente utilizzate per il sistema di condotte forzate esistenti, che si sviluppano dal pozzo piezometrico di monte localizzato in destra orografica del fiume Po ed una quota di circa 1220 m s.l.m. (pozzo piezometrico e camera di manovra stacco condotte) fino al fabbricato della centrale, dopo uno sviluppo di circa 1250 metri in sinistra orografica e ad una quota di circa 700 m s.l.m.. La nuova condotta avrà diametro di 1300-1400 mm e spessore variabile, sarà realizzata in tubi in acciaio saldati e si svilupperà lungo l'attuale tracciato da una quota di circa 1226.00 m s.l.m. (camera delle valvole) ad una quota di circa 705.00 m s.l.m. (ingresso in centrale), per uno sviluppo complessivo di circa 1250 metri.

L'asse della nuova condotta sarà posizionato a circa 1.90 metri dall'asse della condotta esistente lato Nord-Ovest, posizione già prevista nel progetto originario del 1916, mentre a livello altimetrico la generatrice inferiore della tubazione in progetto sarà allineata a quella delle condotte esistenti, al fine di limitare le opere di scavo lungo il tracciato, rispettando le quote del terreno esistenti nei tratti già predisposti e limitando al massimo le opere di riprofilatura nelle altre zone.

Per l'installazione della nuova condotta verranno realizzati, in affiancamento a quelli esistenti, 17 blocchi di ancoraggio in cemento armato gettato in opera e rivestiti in pietra con sagoma e forma in totale coerenza con i blocchi di ancoraggio esistenti. Il piano di fondazione si atterrerà nel substrato roccioso, le opere di scavo saranno limitate il più possibile alla sola coltre di copertura, sfruttando le buone caratteristiche del substrato roccioso superficiale.

Verranno inoltre realizzate circa 150 nuove selle di appoggio, disposte ad un interasse compreso tra 6 e 8 metri nei tratti intermedi tra successivi blocchi di ancoraggio. Le selle saranno realizzate anch'esse in cemento armato gettato in opera e rivestite in pietra, in coerenza con l'infrastruttura esistente. Come per i blocchi di ancoraggio, il piano di fondazione si atterrerà nel substrato roccioso, le opere di scavo saranno limitate il più possibile alla sola coltre di copertura sfruttando le buone caratteristiche del substrato roccioso superficiale. Il trasporto di tutti i materiali verrà effettuato mediante la teleferica.

- In data 11 gennaio 2016, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to n. 101928 del 29.10.2015, pervenuta da parte della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Cuneo, la nota prot. ricev.to n. 108583 del 18.11.2015, pervenuta da parte del Parco del Po Cuneese, la nota prot. ricev.to n. 113297 del 01.12.2015, pervenuta da parte della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Territorio e Paesaggio, e la nota prot. ricev.to n. 114465 del 04.12.2015, pervenuta da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, tutte in premessa richiamate.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 11 gennaio 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i. il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 14.10.2015 con prot. n. 96626, da parte del Sig. Giuseppe Schiavone, in qualità di Amministratore delegato di Calcinere S.r.l., con sede legale in P.zza Crimea n. 7, 10131 – Torino, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico -sulla base dei contenuti della documentazione presentata- è emerso che gli interventi in progetto -finalizzati ad ammodernare, migliorare il rendimento energetico e mettere in sicurezza l'impianto e le opere connesse, in particolare le condotte forzate, riguardano un impianto idroelettrico già esistente ed in esercizio e non viene variato nessun parametro della concessione a derivare in essere, con particolare riferimento a:
 - differente o ulteriore uso della risorsa idrica;
 - variazione in aumento del prelievo;
 - modifica del punto di captazione o di restituzione delle acque;
 - modifica dei manufatti idraulici che insistono sul corpo idrico;
 - potenza elettrica installata.

Pertanto, dall'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria e dalla realizzazione della nuova condotta forzata proposti, non sono attendibili –rispetto allo stato attuale- ricadute negative sulle componenti ambientali interferite, né interferenze a carico dell'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico locale, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione. Cionondimeno, uno degli aspetti ambientali significativi del progetto in esame è sicuramente quello dell'inserimento paesaggistico della nuova condotta forzata prevista a fianco delle due esistenti, che dovrà essere oggetto di attenta valutazione da parte dei soggetti titolari della funzione di rilascio dell'autorizzazione ex d.lgs. 42/2004 e s.m.i., nel corso dei procedimenti da svolgere ai fini della realizzazione degli interventi proposti. In merito alle perplessità espresse da parte del Settore regionale Territorio e Paesaggio circa la scelta di collocare una nuova condotta forzata a fianco di quelle esistenti, si è rilevata l'opportunità che un'eventuale prescrizione di rimozione di queste ultime sia formulata prima della rimozione della teleferica temporanea e della dismissione del cantiere.

2. **DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, alle seguenti prescrizioni, finalizzate ad ottimizzare gli interventi dal punto di vista ambientale e da ritenersi vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi proposti:
 - a) sulla base di quanto indicato da ARPA Piemonte nel corso del procedimento, negli interventi di ripristino vegetazionale devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone adatte alle condizioni stagionali dell'area di intervento, con esclusione delle varietà ornamentali. A tal proposito, si raccomanda il rispetto della DGR n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*".
Vista l'importanza della buona riuscita degli interventi di recupero e di riqualificazione ambientale, al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, è necessario prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi nel primo anno successivo alla realizzazione delle stesse nel caso dei soli inerbimenti o nel primo triennio nel caso di impianto di specie arboree ed arbustive, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato od un ridotto sviluppo della copertura vegetale e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ricostituite.
 - b) Nel rispetto di quanto dichiarato a pag. 13 della Relazione tecnico-illustrativa, l'installazione della nuova condotta NON DEVE ESSERE FUNZIONALE ad un maggior prelievo della risorsa, bensì consentirne un più efficiente sfruttamento, mantenendo invariate le condizioni di derivazione in essere. Pertanto, la portata idraulica sfruttabile deve essere totalmente convogliata unicamente nella nuova condotta forzata in progetto mentre le due condotte esistenti, qualora non ne venga imposta la rimozione ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex d.lgs. 42/2004 e s.m.i., potranno assolvere unicamente la funzione di by-pass temporaneo in particolari situazioni manutentive dell'impianto.

SEGNALA

3. che in sede di rinnovo del titolo concessorio di derivazione sarà stabilito l'obbligo di adeguamento dell'impianto e delle opere connesse alle vigenti normative.

STABILISCE

4. che qualora siano conseguite tutte le autorizzazioni necessarie per realizzare gli interventi oggetto della presente procedura, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
5. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

6. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

7. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO